

- (5) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ contempla strumenti che consentono agli Stati membri di alleviare in parte il costo della vaccinazione contro la COVID-19 e dei test della COVID-19, in particolare attraverso l'esenzione dall'IVA senza diritto a detrazione per l'ospedalizzazione e le cure e prestazioni mediche e l'aliquota IVA ridotta applicabile ai vaccini. Tuttavia, tale direttiva non consente agli Stati membri di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 né di servizi strettamente connessi a tali dispositivi. Non consente nemmeno agli Stati membri di concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, né di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi.
- (6) Nel 2018 la Commissione ha presentato una proposta volta a modificare la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote IVA («proposta del 2018»). Se adottata dal Consiglio, consentirebbe, tra l'altro, agli Stati membri, a determinate condizioni, di applicare un'aliquota ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e di servizi strettamente connessi a tali dispositivi. Inoltre, la proposta del 2018 consentirebbe agli Stati membri, a determinate condizioni, di concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi. La proposta del 2018 consentirebbe agli Stati membri di applicare le suddette aliquote se tale fornitura va a beneficio esclusivo del consumatore finale e persegue un obiettivo di interesse generale.
- (7) Tuttavia, poiché la proposta del 2018 è ancora in discussione al Consiglio, è necessario intervenire immediatamente per adeguare la direttiva 2006/112/CE alle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19. L'obiettivo di tale intervento è rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell'Unione quanto prima.
- (8) A tal fine, agli Stati membri dovrebbe essere consentito applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 nonché ad servizi strettamente connessi a tali dispositivi o di concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, approvati come tali dalla Commissione o da essi stessi, nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi.
- (9) La possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e a servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi o di concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente per la fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi, dovrebbe essere limitata nel tempo. Tale possibilità dovrebbe essere concessa unicamente per il periodo in cui perdurano le circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19. A causa dell'incertezza della durata di tali circostanze eccezionali, la possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta o di concedere un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente a tali forniture dovrebbe rimanere in vigore fino al 31 dicembre 2022. Prima della fine di detto periodo, la facoltà di applicare una riduzione o di concedere un'esenzione dovrebbe essere riesaminata alla luce dello stato della pandemia e, se del necessario, tale periodo dovrebbe poter essere prorogato. Qualora la proposta del 2017 fosse adottata e diventasse applicabile prima della scadenza di tal periodo, tali misure temporanee volte ad adattare la direttiva 2006/112/CE alla pandemia di COVID-19 non sarebbero più atte a perseguire il loro scopo.
- (10) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia rendere quanto prima più accessibili nell'Unione i costi della fornitura di vaccini contro la COVID-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 nonché di servizi strettamente connessi a tali vaccini e dispositivi, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE.

⁽⁴⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

